



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL  
MARE

---

IL DIRETTORE GENERALE

Agli Enti Parco Nazionali  
LORO INDIRIZZI PEC

OGGETTO: Circolare. Indirizzi operativi in materia di procedimento di nomina dei Direttori degli Enti Parco Nazionali.

La presente circolare fornisce indirizzi operativi in materia di nomina dei Direttori degli Enti Parco Nazionali ed, in particolare, riguarda la procedura di individuazione della rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la relativa nomina.

1. PREMESSA

La nomina dei Direttori degli Enti Parco Nazionali è disciplinata dall'art. 9, comma 11, della legge 394/91 con le modifiche introdotte dalla legge 426/98, ai sensi del quale *“Il Direttore del Parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell' Ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposta dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all' esercizio dell' attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell' Ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli”* .

Con decreto del Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 143 pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 174 del 27 luglio 2016 è stato emanato il *“Regolamento dell' albo degli idonei all' esercizio dell' attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell' articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426”*.

Con decreto direttoriale del 14 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. n. 16 del 23.02.2018, a conclusione della procedura avviata con la pubblicazione del bando di concorso sulla G.U. n. 3 del 13.01.2017, è stato aggiornato l'Elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale (pubblicato sul sito del Ministero [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)).

## 2. PROCEDURA PER LA NOMINA DEI DIRETTORI DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI

La normativa sopra richiamata prevede, da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, l'individuazione della terna da sottoporre al Ministro dell'Ambiente tra soggetti iscritti all'albo idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

La procedura è finalizzata, all'esito del confronto tra le varie candidature, all'individuazione dei profili maggiormente rispondenti alla funzione da attribuire in relazione alle esigenze specifiche e contingenti dell'Ente Parco.

Ciò comporta che l'Ente Parco è tenuto al rispetto rigoroso dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza ed adeguata motivazione al fine di rendere trasparente la scelta posta in atto.

In particolare, si richiama l'attenzione sul fatto che la definizione dei criteri di valutazione e della loro influenza ai fini della selezione della terna di profili più corrispondenti alle esigenze dell'Ente Parco (nonché la previsione di ulteriori elementi di giudizio, quali ad esempio, il colloquio individuale), debba avvenire in un momento antecedente l'apertura e l'esame delle buste contenenti i curriculum vitae dei candidati; alla luce dell'ormai consolidata prassi di invio della domanda via PEC da parte dei partecipanti, appare opportuno che essi siano contenuti già nell'avviso ritualmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La previa fissazione dei criteri di valutazione e di preferenza discende dal principio di imparzialità e di trasparenza che, nelle procedure di valutazione comparativa governate da criteri di aggiudicazione non automatici, si specifica per due fondamentali aspetti: elimina (o riduce notevolmente) gli apprezzamenti soggettivi del Consiglio Direttivo (e/o della Commissione giudicatrice eventualmente individuata), garantendo l'imparzialità delle valutazioni e si traduce nella essenziale tutela della *par condicio* tra i concorrenti, i quali sono

tutti messi in condizione di conoscere e valutare la maggiore o minore corrispondenza tra il proprio profilo e quello ricercato dall'Ente.

Connesso e consequenziale ai principi sopra esposti, vige l'obbligo di motivare (ex art. 3, della L. 241/1990) la scelta della terna, rendendo conto del processo decisionale, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno condotto il Consiglio Direttivo (o la Commissione esaminatrice) alle determinazioni assunte. La trasparenza della scelta comporterà la facile tracciabilità dei momenti e dei passaggi in cui si esplica la procedura di individuazione *de qua*, al fine di favorirne e garantirne lo svolgimento imparziale e comprendere le scelte effettuate nel corso di tutte le fasi del procedimento selettivo di individuazione della rosa dei tre candidati.

La determinazione della terna deve garantire l'emersione di un congruo e ragionevole iter logico, conforme ai criteri precostituiti nell'avviso pubblico e, comunque, alla buona fede e correttezza, di modo che l'adeguata ed effettiva motivazione delle operazioni valutative e comparative connesse alla selezione effettuata, trovi diretto fondamento negli elementi prestabiliti e ne sia naturale conseguenza, e non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, dell'illogicità manifesta, dell'erroneità dei presupposti di fatto e dell'incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.

È infine necessario che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 e s.m.i., l'Ente Parco individui, preferibilmente fin nell'avviso pubblico, un responsabile del procedimento.

Il rigoroso rispetto dei suesposti indirizzi operativi costituisce applicazione dei principi di buon andamento e d'imparzialità della P.A. ai sensi degli artt. 97 e 113 della Costituzione e costituisce un parametro ai fini dell'esercizio della vigilanza ex art. 9 della legge n. 394/1991.